

trattuali relativi alla gestione propriamente detta dell'agenzia, della succursale o della filiale considerate in sé stesse, come quelli relativi alla locazione dell'immobile in cui dette entità hanno sede, ovvero all'assunzione in loco del personale che vi lavora;

- le controversie relative agli impegni assunti dal centro operativo sopra descritto in nome della casa madre e che devono essere adempiuti nello Stato contraente in cui è stabilito detto centro operativo, nonché le controversie relative agli

obblighi extracontrattuali che traggano origine nelle attività che la succursale, l'agenzia o qualsiasi altra filiale, nel senso sopra determinato, ha assunto nel luogo in cui è stabilita per conto della casa madre.

Spetta al giudice adito rilevare di volta in volta gli indizi che consentano di accertare l'effettiva esistenza di un centro operativo e di qualificare il rapporto giuridico controverso in relazione alla nozione di «esercizio», interpretata nel senso suddetto.

Nel procedimento 33/78

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'*Oberlandesgericht* di Saarbrücken, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

ÉTS. SOMAFER SA, con sede in Uckange (Francia)

e

SAAR-FERN GAS AG, con sede in Saarbrücken-Schafbrücke (Repubblica federale di Germania)

domanda vertente sull'interpretazione dei concetti di «succursale» e «agenzia», ai sensi dell'art. 5, n. 5, della Convenzione 27 settembre 1968,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keefe, G. Bosco, A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La *Établissements Somafer SA*, convenuta nella causa principale e appellante (in prosieguo *Somafer*), con sede in Uckange (Francia), è una società di demolizioni la quale, nel 1974, faceva saltare una casamatta per conto del Ministero degli Interni del Saarland. Poiché le condutture di gas della Saar-Ferngas AG (in prosieguo: *Ferngas*), attrice nella causa principale ed appellata, passavano nelle vicinanze, questa società procedeva a lavori per la protezione di dette condutture, non è chiaro se con o senza il consenso della *Somafer* (le parti, infatti, sono in disaccordo su questo punto) e chiedeva alla *Somafer* il rimborso delle relative spese.

Nella Repubblica federale di Germania, la *Somafer* usa, nei rapporti con la clientela, della carta da lettere con la seguente intestazione:

«*Somafer*

Vertretung für Deutschland

6639 Beckingen (Saar)

Tel. 0 68 35/28 24

Bankverbindung: *Crédit Lyonnais Saarbrücken* Nr. 10 146».

In calce al foglio figura la scritta «*Hauptverwaltung* (sede principale) *Uckange* (Frankreich)». A Beckingen risiede, almeno saltuariamente, un rappresentante o dipendente della *Somafer*, con il quale la *Ferngas* sostiene di avere concordato i lavori di protezione da eseguirsi.

Non ottenendo soddisfazione, la *Ferngas* citava la *Somafer* in giudizio per il pagamento davanti al *Landgericht* (Tribunale) di Saarbrücken. Avendo la *Somafer* eccepito l'incompetenza di questo giudice, la *Ferngas* replicava, in via principale, che la controversia riguarda l'adempimento di un'obbligazione contrattuale da eseguirsi in Germania, sicché i giudici tedeschi sono competenti in materia in forza dell'art. 5, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968, e, in via subordinata, che la controversia riguarda la gestione di una succursale, agenzia o altra filiale, ai sensi dell'art. 5, n. 5, della stessa Convenzione, cosicché anche questo fatto fonda la competenza del detto giudice.

A detta della *Ferngas*, le circostanze di fatto che essa menziona, vale a dire l'esistenza di un indirizzo e di un numero telefonico e la presenza di un rappresentante, dimostrano che la *Somafer* ha davvero una filiale (*Niederlassung*) o un'agenzia (*Agentur*) a Beckingen, o quanto meno ch'essa ha creato, ponendo in essere questi elementi di collegamento, l'apparenza di una simile filiale o agenzia. In ambo i casi, si deve dedurre da questi fatti che i giudici tedeschi sono competenti. La *Somafer*, al contrario, sostiene che la sua rappresentanza è del tutto dipendente dalla sede centrale di Uckange e che il responsabile per la Germania ha condotto le trattative con le autorità del Saarland tenendosi in stretto contatto con Uckange. Essa, a Beckingen, non possiede neppure propri locali, non vi tiene una contabilità separata né ha iscritto la propria succursale (*Zweigniederlassung*) nel locale registro delle imprese, sicché i tribunali tedeschi non sono competenti a conoscere della controversia.

L'*Oberlandesgericht* (Corte d'appello) di Saarbrücken, investito della causa in grado d'appello, ritenendo che essa sollevi problemi di interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni:

1. Se i presupposti della competenza in caso di «esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale» (art. 5, n. 5, della Convenzione) vadano determinati
 - a) in base al diritto dello Stato i cui giudici vengono aditi, o
 - b) in base al diritto degli Stati interessati (determinazione a norma del diritto da applicarsi nella causa principale), o
 - c) autonomamente, cioè in base agli scopi ed al sistema della Convenzione nonché ai principi giuridici generali che si desumono dal complesso degli ordinamenti nazionali (sentenza della Corte di giustizia delle CC.EE. 14. 10. 1976, «Euro-control», NJW 1977, 489, 490).
2. Quali criteri interpretativi valgano nell'ultimo caso (1 c) per le nozioni «succursale» e «agenzia» in relazione all'autonomia di decisione (fra l'altro conclusione di affari) nonché all'entità dell'attrezzatura apparente all'esterno.
3. Se in proposito sussista — come ad esempio nel diritto tedesco (cfr. § 21 ZPO Baumbach 36^a ed. nota 2 A, Stein-Jonas 19^a ed., nota II 2; OLG Köln NJW 73, 1834, OLG Breslau HRR 39, n. 111) — responsabilità per l'apparenza esterna, cioè nei confronti dei terzi che abbiano creduto all'esistenza di una succursale o agenzia, con la conseguenza che chi ha fatto sorgere questa credenza va trattato come se esercisse una succursale od agenzia».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 13 marzo 1978.

A norma dell'art. 20 del Protocollo 3 giugno 1971, in conformità dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, il Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia

A — Osservazioni del Governo del Regno Unito

Sulla prima questione

Dopo avere ricordato che, nel presente caso, si possono prendere in considerazione, come criteri di competenza, oltre al domicilio (art. 2, n. 2), e all'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale (art. 5, n. 5), altri criteri, come il luogo dove l'obbligazione è stata o deve essere eseguita (art. 5, n. 1), o il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto (art. 5, n. 3), il Governo del Regno Unito osserva che il principio fondamentale della Convenzione in tema di competenza territoriale è contenuto nell'art. 2, cosicché le eccezioni di cui alla sezione II della Convenzione vanno interpretate restrittivamente, come la Corte di giustizia ha già affermato nella sentenza 30 novembre 1976 (causa n. 21/76, *GJ Bier BV/Mines de potasse d'Alsace SA*, Racc. pag. 1735). Quando si ha un'eccezione del genere, è molto vantaggioso fare riferimento, per determinare la competenza (for the determination of grounds of jurisdiction) alla legge dello Stato del giudice investito della causa. Interpretando

il testo della Convenzione nel senso che ad esso dà il diritto nazionale, il giudice investito della causa evita le quasi inevitabili incongruenze derivanti dal fatto che la stessa espressione ha un significato differente nella Convenzione, cioè per la determinazione della competenza, e nel diritto nazionale del giudice del merito. La stessa Convenzione ammette questo vantaggio, in particolare facendo rinvio, con gli artt. 52 e 53, alla legge nazionale del giudice investito per l'interpretazione del concetto di domicilio. Ciononostante, per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 5, n. 5, questo modo di procedere dev'essere respinto. Il foro contemplato da questa norma è previsto soprattutto per controversie di carattere commerciale, nate da quei rapporti economici che l'art. 2 del Trattato CEE intende promuovere.

C'è il rischio che questi rapporti vengano intralciati se le controversie da essi nascenti possono essere sottoposte a giudici diversi, i quali applicano diritti differenti. Ciò si verifica specialmente nei casi in cui gli ordinamenti giuridici nazionali favoriscono la competenza dei propri giudici per le liti dove sono parte in causa operatori economici stranieri. Tenendo conto del fatto che, in primo luogo, la norma generale della competenza del giudice del convenuto offre all'attore una tutela adeguata nell'ambito del sistema della Convenzione e che, in secondo luogo, le eccezioni di cui all'art. 5, n. 1 (foro del contratto), e n. 3 (foro del quasi-delitto) sono sufficienti nella maggior parte dei casi, la competenza speciale, contemplata dall'art. 5, n. 5, — destinata ad operare solo quando il negozio non ha già, di per sé, una stretta connessione con lo Stato membro estero — non va ammessa che nel caso in cui il convenuto abbia posto, nello Stato membro dove non ha il proprio domicilio, una base operativa *stabile e duratura* per la propria attività commerciale. Le norme nazionali non offrono criteri adeguati sotto questo punto di vista, poiché sono state emanate in un diverso contesto, cioè per attrarre il convenuto

davanti al giudice nazionale, partendo dal presupposto che l'attore non abbia alcuna garanzia di ottenere giustizia altrove.

Il Governo del Regno Unito chiarisce queste sue argomentazioni con un esempio tratto dalla propria legislazione nazionale, dal quale risulta che le norme nazionali concernenti una «agency» sono un punto di riferimento poco appropriato per il significato da dare al concetto di «agency» ai sensi dell'art. 5, n. 5, della Convenzione e si pronunzia, di conseguenza, per l'applicazione di criteri uniformi per tutti i tribunali.

Il Governo del Regno Unito ritiene pertanto che le questioni poste dall'*Oberlandesgericht* di Saarbrücken sub 1, lett. a) e b), vadano risolte in senso negativo, mentre bisogna risolvere affermativamente la questione 1, lett. c.

Sulla seconda questione

Per quanto riguarda i concetti di succursale e di agenzia, il Governo del Regno Unito ritiene che, benché il diritto di determinati Stati membri, ed in particolare la legge scozzese (art. 6 dello *Sheriff Courts Scotland Act 1907*) possa essere preso utilmente come punto di riferimento, è improbabile che queste norme nazionali possano ottenere un vasto consenso nell'ambito comunitario. È dunque necessario formulare nuove linee direttrici le quali prescrivano, sostanzialmente, che 1) la ditta estera deve esercitare attività di carattere permanente per mezzo di uno o più rappresentanti che agiscono a partire da una località situata nello Stato dove si trova il giudice competente e che 2) i locali impiegati a questo scopo debbono essere attrezzati in maniera idonea ad un esercizio duraturo.

Quanto all'autonomia decisionale attribuita al rappresentante, la questione del se egli abbia il potere di impegnare la ditta non ha alcuna importanza, qualora le persone che trattano col rappresentante in un luogo rispondente ai criteri di

cui sopra possano legittimamente supporre di stare trattando con la ditta estera.

Sulla terza questione

Secondo il Governo del Regno Unito, l'applicazione di qualsiasi norma in tema di «estoppel» (eccezione di *venire contra factum proprium*) è una questione riguardante il procedimento di fronte al giudice nazionale e non deve pertanto essere considerata come una questione connessa all'interpretazione dell'art. 5, n. 5, della Convenzione.

B — Osservazioni della Commissione

Sulla prima questione

La questione del diritto da applicarsi per la definizione dei concetti usati nella Convenzione è stata trattata in varie sentenze della Corte di giustizia. Dopo aver dichiarato al n. 11 della motivazione della sentenza 6 ottobre 1976 (causa n. 12/76, *Tessili, Racc. pag. 1473*) «che nessuna delle due opzioni [cioè l'interpretazione autonoma o il rinvio alle norme sostantive del diritto da applicarsi in base al diritto internazionale privato del giudice primo adito] può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della convenzione», la Corte ha affermato nelle sentenze 14 ottobre 1976 (causa n. 29/76, *LTU/Eurocontrol, Racc. pag. 1541*) e 14 luglio 1977 (cause nn. 9 e 10/77 *Bavaria/Eurocontrol, Racc. pag. 1517*) che «il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla Convenzione . . . esigono che vengano applicate in tutti gli Stati membri le nozioni e le qualificazioni giuridiche elaborate dalla Corte nell'ambito della Convenzione» (cause nn. 9 e 10/77, cit., motivazione, n. 4). Infine, la sentenza 12 novembre 1977 (causa 43/77, *Industrial Diamond Supplies, Racc. pag. 2175*), dà un'interpretazione uniforme ed autonoma del concetto di «mezzo ordinario» ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione.

Considerando le linee direttrici di questa giurisprudenza, la Commissione ritiene che l'interpretazione del concetto di «succursale, agenzia o qualsiasi altra filiale» non può essere che uniforme, e fondata sulla Convenzione. Giustamente la Corte di giustizia ha incominciato, con la sentenza 6 ottobre 1976, (causa n. 14/76, *De Bloos, Racc. pag. 1497*) a interpretare così i concetti in questione.

Sulla seconda questione

Rifacendosi alla sentenza nella causa n. 14/76 (*De Bloos, cit.*) nella quale la Corte ha affermato (motivazione, nn. 20 e 21) che «uno degli elementi essenziali peculiari delle nozioni di "succursale e di agenzia" è la subordinazione alla direzione e al sindacato della casa madre [e] per quanto riguarda la nozione di "filiale" che figura nel suddetto articolo, risulta . . . che una siffatta nozione si basa, nello spirito della Convenzione, sui medesimi elementi essenziali di una succursale o di un'agenzia», la Commissione ritiene che sarebbe opportuno precisare il concetto di «direzione e sindacato della casa madre». Questo concetto comporta, a suo parere: dal punto di vista organizzativo, l'esistenza di una attrezzatura materiale di consistenza *sufficiente*, come avere locali adeguati, un conto in banca, un numero di telefono; dal punto di vista dell'autonomia gestionale, il potere del direttore della succursale, dell'agenzia o dell'altra filiale di concludere affari autonomamente sotto la direzione e il controllo della casa madre, cosicché esso possa impegnare questa per affari importanti senza doverla consultare ogni volta; infine, dal punto di vista della durata, che l'attività commerciale della succursale non abbia carattere provvisorio.

Sulla terza questione

Poiché tutti gli Stati membri sono ben lungi dall'applicare il principio dell'apparenza proprio del diritto tedesco, la Commissione è restia a raccomandarne l'estensione alla Convenzione. Questa interpretazione non faciliterebbe l'applicazione

autonoma della Convenzione e rischierebbe di avere la conseguenza che, dandosi il caso, venga trascurata la questione del se sussistano i requisiti della succursale, dell'agenzia, o dell'altra filiale.

Di conseguenza, la Commissione conclude che la semplice apparenza del diritto non è sufficiente perché sussista la competenza territoriale.

All'udienza del 27 settembre 1978, hanno svolto osservazioni orali l'attrice

nella causa principale, con l'avvocato Sroka, del foro di Saarbrücken, la convenuta nella causa principale, con l'avv. Kammenhuber, anch'egli del foro di Saarbrücken; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente sig. Wägenbaur.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza dell'11 ottobre 1978.

In diritto

- 1 Con ordinanza 21 febbraio 1978, pervenuta in cancelleria il 13 marzo dello stesso anno, l'*Oberlandesgericht* di Saarbrücken ha sottoposto alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, n. L 299, pag. 32) (in prosieguo: «la Convenzione»), tre questioni relative all'interpretazione dell'art. 5, n. 5, di detta Convenzione;

secondo la norma di cui si chiede l'interpretazione, il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, può essere citato in un altro Stato contraente «... qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente»;

- 2 le questioni sollevate devono consentire al giudice nazionale di decidere sulla propria competenza in forza della norma suddetta, — salva restando la sua competenza in forza di altre norme della Convenzione — a conoscere di un'azione promossa da un'impresa tedesca contro un'impresa francese la cui sede sociale si trova in territorio francese, ma che possiede nel territorio della Repubblica federale di Germania un ufficio o recapito indicato sulla sua carta da lettere come «Vertretung für Deutschland», e mirante al recupero delle spese sostenute dall'impresa tedesca per mettere le proprie condutture di gas al riparo da eventuali danni provocati dai lavori di demolizione che l'impresa francese eseguiva nelle vicinanze per conto del Governo del Saarland.

Sulla prima questione

3 Con la prima questione si chiede

«Se i presupposti della competenza in caso di "esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale" (art. 5, n. 5, della Convenzione) vadano determinati

a) in base al diritto dello Stato i cui giudici vengono aditi, o

b) in base al diritto degli Stati interessati (determinazione a norma del diritto da applicarsi nella causa principale), o

c) autonomamente, cioè in base agli scopi ed al sistema della Convenzione nonché ai principi giuridici generali che si desumono dal complesso degli ordinamenti nazionali (sentenza della Corte di giustizia delle CC.EE. 14/10/1976, "Eurocontrol", NJW 1977, 489, 490)».

4 La Convenzione, conclusa in forza dell'art. 220 del Trattato CEE, intende, come risulta espressamente dal suo preambolo, attuarne la parte relativa alla semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, nonché potenziare nella Comunità la tutela giurisdizionale delle persone residenti nel suo territorio;

allo scopo di sopprimere gli ostacoli per i rapporti giuridici e per la soluzione delle controversie nell'ambito dei rapporti intracomunitari in materia civile e commerciale, la Convenzione enuncia, fra l'altro, norme volte a determinare la competenza dei giudici degli Stati contraenti nei predetti rapporti ed a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie;

ne consegue che la Convenzione va interpretata tenendo conto tanto del suo sistema e dei suoi obiettivi specifici quanto del suo collegamento con il Trattato.

5 Dato che la Convenzione usa di frequente espressioni e nozioni giuridiche, tratte dal diritto civile, commerciale e processuale, che possono avere diverso significato nei vari Stati contraenti, si deve stabilire se tali espressioni e nozioni siano da considerarsi come autonome, e perciò comuni all'insieme degli Stati contraenti, ovvero come effettuanti un rinvio al diritto sostanziale da applicarsi, di volta in volta, in forza del diritto internazionale privato del giudice primo adito;

la questione va risolta in modo da garantire la piena efficacia della Convenzione per quanto riguarda il conseguimento dei suoi scopi.

- 6 I concetti contenuti nella proposizione: «controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale», i quali determinano la competenza di cui all'art. 5, n. 5, hanno un contenuto diverso nei vari Stati contraenti, non solo nelle rispettive legislazioni, ma anche nell'applicazione delle Convenzioni bilaterali relative al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze straniere.
- 7 La loro funzione nell'ambito della Convenzione dev'essere valutata in relazione alla norma generale di attribuzione della competenza, di cui all'art. 2, 1° comma, della Convenzione, secondo il quale «salve le disposizioni della presente Convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato»;

l'art. 5 contempla vari fori speciali, con facoltà di scelta per l'attore. Questa possibilità è stata ammessa in considerazione del fatto che esiste, in casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto fra una data controversia e il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell'economia processuale;

poiché la moltiplicazione dei criteri di competenza per la stessa controversia non ha certo l'effetto di promuovere la certezza del diritto e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'insieme dei territori che costituiscono la Comunità, è conforme allo scopo della Commissione l'evitare l'interpretazione estensiva e polivalente delle deroghe al criterio generale di competenza sancito dall'art. 2;

ciò è tanto più vero in quanto nelle legislazioni nazionali o nelle Convenzioni bilaterali l'analoga deroga è spesso informata, come nota giustamente il Governo del Regno Unito nelle sue osservazioni scritte, all'idea che lo Stato nazionale agisce nell'interesse dei suoi cittadini offrendo loro la possibilità di sottrarsi alla competenza del giudice straniero, mentre una siffatta considerazione è fuori luogo nel contesto comunitario, in cui la giustificazione delle deroghe apportate dall'art. 5 alla norma generale sulla competenza di cui all'art. 2 va ricercata esclusivamente nell'intento di promuovere la buona amministrazione della giustizia.

- 8 La portata e i limiti della facoltà concessa all'attore dall'art. 5, n. 5, dipendono dalle circostanze particolari che evidenziano, sia nei rapporti fra la casa

madre e le sue succursali, agenzie o altre filiali, sia nei rapporti fra una delle entità di cui sopra ed i terzi, il criterio speciale di collegamento che giustifica, in deroga all'art. 2, l'opzione concessa al suddetto attore;

si tratta, per definizione, di circostanze riguardanti due entità stabilite in Stati contraenti diversi le quali, ciononostante, devono poter essere valutate nello stesso modo, tanto se vengono considerate dal punto di vista della casa madre, quanto se vengono considerate da quello della (o delle) estensioni che questa casa madre ha costituito in altri Stati membri, o da quello dei terzi coi quali, attraverso queste estensioni, sono nati dei rapporti giuridici;

stando così le cose, l'intento di garantire la certezza del diritto nonché la parità dei diritti e dei doveri delle parti, per quanto riguarda la possibilità di derogare alla norma generale di competenza di cui all'art. 2, impone l'interpretazione autonoma e, quindi, comune a tutti gli Stati contraenti, delle nozioni, contemplate nell'art. 5, n. 5, della Convenzione, e che costituiscono oggetto della domanda pregiudiziale.

Sulla seconda e terza questione

- 9 Per il caso in cui l'espressione debba essere interpretata autonomamente si chiede, con la seconda questione, quali criteri interpretativi sia opportuno applicare quanto all'autonomia di decisione (fra l'altro conclusione di affari) e all'entità dell'attrezzatura materiale;

con la terza questione si chiede

«Se in proposito sussista — come ad esempio nel diritto tedesco (cfr. § 21 ZPO Baumbach 36^a ed. nota 2 A, Stein-Jonas 19^a ed., nota II 2; OLG Köln NJW 73, 1834, OLG Breslau HRR 39, n. 111) — responsabilità per l'apparenza esterna, cioè nei confronti dei terzi che abbiano creduto all'esistenza di una succursale o agenzia, con la conseguenza che chi ha fatto sorgere questa credenza va trattato come se esercisse una succursale od agenzia».

- 10 Le due questioni vanno risolte congiuntamente.
- 11 Poiché i concetti in questione danno la possibilità di derogare al principio generale di competenza di cui all'art. 2 della Convenzione, la loro interpretazione deve consentire di acclarare senza difficoltà il criterio speciale di collegamento che giustifica questa deroga;

questo criterio speciale di collegamento riguarda, in primo luogo, gli indizi esterni che permettono facilmente di riconoscere l'esistenza della succursale, dell'agenzia o della filiale e, in secondo luogo, il rapporto esistente fra l'entità così individuata e l'oggetto dell'azione intentata contro la casa madre stabilita in un altro Stato membro;

- 12 per quanto riguarda il primo punto, il concetto di succursale, di agenzia o di qualsiasi altra filiale implica un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi, pur sapendo che un'eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede trovasi all'estero, sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l'estensione;
- 13 Per quanto concerne il secondo punto, è inoltre necessario che l'oggetto della controversia riguardi l'esercizio della succursale, dell'agenzia o di qualsiasi altra filiale;

questa nozione di esercizio riguarda, in primo luogo, le controversie vertenti sui diritti e sugli obblighi contrattuali o extracontrattuali relativi alla gestione propriamente detta dell'agenzia, della succursale o della filiale considerate in sé stesse, come quelli relativi alla locazione dell'immobile in cui dette entità hanno sede, ovvero all'assunzione in loco del personale che vi lavora;

in secondo luogo, essa riguarda le controversie relative agli impegni assunti dal centro operativo sopra descritto in nome della casa madre e che devono essere adempiuti nello Stato contraente in cui è stabilito detto centro operativo, nonché le controversie relative agli obblighi extracontrattuali che traggano origine dalle attività che la succursale, l'agenzia o qualsiasi altra filiale, nel senso sopra determinato, ha assunto nel luogo in cui è stabilita per conto della casa madre;

spetta al giudice adito rilevare di volta in volta gli indizi che consentano di accertare l'effettiva esistenza di un centro operativo e di qualificare il rapporto giuridico controverso in relazione alla nozione di «esercizio», interpretata nel senso suddetto;

- 14 le considerazioni che precedono rendono superflua la soluzione specifica della terza questione.

Sulle spese

- 15 Le spese sostenute dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dare luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottoposte dall'*Oberlandesgericht* di Saarbrücken con provvedimento del 21 febbraio 1978, dichiara:

- 1° L'esigenza di garantire la certezza del diritto nonché la parità dei diritti e dei doveri delle parti, per quanto riguarda la facoltà di derogare alla norma generale di competenza di cui all'art. 2, impone l'interpretazione autonoma e, quindi, comune a tutti gli Stati contraenti, delle nozioni contemplate nell'art. 5, 5°, della Convenzione.
- 2° La nozione di succursale, d'agenzia o di qualsiasi altra filiale implica un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione della casa madre, provvisto di direzione e materialmente attrezzato in modo da poter trattare affari con terzi, di guisa che questi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilirà con la casa madre la cui sede trovasi all'estero, sono dispensati dal rivolgersi direttamente a questa, e possono concludere affari nel centro operativo che ne costituisce l'estensione.
- 3° La nozione di «esercizio» riguarda:
 - le controversie vertenti sui diritti e sugli obblighi contrattuali o extracontrattuali relativi alla gestione propriamente detta dell'agenzia, della succursale o della filiale considerate in sé stesse, come quelli relativi alla locazione dell'immobile in cui dette entità hanno sede, ovvero all'assunzione in loco del personale che vi lavora;
 - le controversie relative agli impegni assunti dal centro operativo sopra descritto in nome della casa madre e che devono essere

adempiti nello Stato contraente in cui è stabilito detto centro operativo, nonché le controversie relative agli obblighi extracontrattuali che traggano origine nelle attività che la succursale, l'agenzia o qualsiasi altra filiale, nel senso sopra determinato, ha assunto nel luogo in cui è stabilita per conto della casa madre.

- 4° Spetta al giudice adito rilevare di volta in volta gli indizi che consentano di accertare l'effettiva esistenza di un centro operativo e di qualificare il rapporto giuridico controverso in relazione alla nozione di «esercizio», interpretata nel senso suddetto.

Kutscher	Mertens de Wilmars	Mackenzie Stuart	Donner	Pescatore
Sørensen	O'Keeffe	Bosco	Touffait	

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 novembre 1978.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DELL'11 OTTOBRE 1978 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

I — La ditta Somafer, di Uckange in Lorena, partecipava a una gara d'appalto del ministero degli interni del Saarland per l'esecuzione di lavori di demolizione sul terreno della ditta Röchling-Burbach.

Poiché le garanzie di sicurezza date dall'impresa francese non le parevano suffi-

cienti, la società tedesca Saar-Ferngas, le cui condutture di gas passavano nelle immediate vicinanze dell'opera da demolirsi, riteneva di dover procedere essa stessa ad ulteriori lavori per la protezione delle condutture, di cui informava la ditta Somafer il 16 gennaio 1974.

Dopo avere notificato la cosa secondo le regole al «Gewerbeaufsichtsamt» del Saarland, le cui funzioni in questa materia corrispondono a quelle del «Ponts et

¹ — Traduzione dal francese.